

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Serv. 8 – “Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria”

Prot. /Serv. 8/n. 65067

Palermo, 02.08.2016

Oggetto: Medicina Penitenziaria - Trasmissione Direttiva per l’attuazione del D.Lgs n. 222 del 15/12/2015”.

Allegati n. ...1.....

Nota inviata solo tramite:

Ai Direttori Generali
delle AA.SS.PP. della Sicilia
e-mail LORO SEDI

e p.c. Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Sicilia
PALERMO
Pec: pr.palermo@giustiziacert.it

Al Dipartimento Giustizia Minorile della Sicilia
Centro per la Giustizia Minorile
PALERMO
Pec: cgm.palermo.dgm@giustiziacert.it

Si fa riferimento al D.Lgs n. 222 del 15/12/2015 di approvazione delle “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di sanità penitenziaria”, tenuto conto della complessità del passaggio delle funzioni sanitarie della medicina penitenziaria al SSN, si è ritenuto necessario aprire un confronto con i rappresentanti dei Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e i rappresentanti dell’Assessorato della Salute ed alcuni rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali. Conseguentemente è stato costituito un Tavolo Tecnico per la Medicina Penitenziaria con la finalità di osservare, agevolare ed accompagnare tale passaggio, affrontando tutte le problematiche riscontrate e ricercando le soluzioni più appropriate per il superamento delle difficoltà emerse, atteso che nell’ambito del SSN vigono dei vincoli normativi più rigidi rispetto a quelli dell’Amministrazione Penitenziaria.

./.

Pertanto, questo Assessorato, sulla base di quanto condiviso con i rappresentanti del Tavolo Tecnico per la Medicina penitenziaria, ha elaborato un documento di indirizzo denominato: **“Direttiva per l’attuazione del D.Lgs n. 222 del 15/12/2015”**, che si allega alla presente, affinché le AA.SS.PP. abbiano un strumento univoco che dia uniformità di applicazione della norma su tutto il territorio regionale. La predetta “Direttiva” sarà vigente fino al 4/2/2017.

Infine ci si riserva di inviare successive direttive per eventuali altre problematiche legate al passaggio delle funzioni sanitarie in argomento.

Si confida in una puntuale osservanza della Direttiva in argomento, restando disponibili per eventuali chiarimenti al riguardo.

L'ASSESSORE
(On.le Dott. Baldassare Gucciardi)

MEDICINA PENITENZIARIA

DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DEL D.Lgs n. 222 del 15/12/2015

(da applicare fino al 4/2/2017)

RAPPORTI DI LAVORO

Al fine di assicurare compiutamente ed in modo uniforme da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 222 del 15/12/2015 in tema di trasferimento dei rapporti di lavoro dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile alle Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) del SSN nei cui territori sono ubicati gli Istituti Penitenziari ed i Servizi minorili, viene stabilito che il trasferimento dei rapporti di lavoro in argomento, cioè quelli in essere alla data del 28/02/2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs (05/02/2016), avviene con le modalità ed i criteri indicati nella presente direttiva.

Si precisa che il personale che può essere utilizzato dalle AA.SS.PP. per l'assistenza sanitaria da erogare presso i presidi sanitari territoriali ubicati all'interno degli istituti penitenziari ed i servizi minorili, è esclusivamente quello inserito negli elenchi nominativi approvati con decreti: PDG del 12/2/2016 e PDG del 29/2/2016, emanati dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e del PDG del 5/2/2016 prot. n. 447, emanato dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento di Giustizia Minorile e in seguito trasmessi alle AA.SS.PP. con note Prott. Serv. 8/n. 21699 del 3/3/2016, n. 23948 del 10/3/2016 e n. 41039 del 9/5/2016. Conseguentemente, l'utilizzo da parte delle strutture detentive di eventuali operatori non in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 222/15 per beneficiare del transito al SSN (essere in servizio alla data del 28/2/15 ed ancora presente alla data del 5/2/2016) è da ascrivere all'esclusiva responsabilità dei direttori degli istituti detentivi o dei servizi minorili.

E' altresì fatto obbligo alle AA.SS.PP. competenti di assicurare negli Istituti Penitenziari e nei Centri di Giustizia Minorile la presenza del personale sanitario, già di ruolo presso l'Amministrazione penitenziaria e transitato al SSN, per garantire l'assistenza sanitaria ai detenuti secondo le esigenze di ciascuna struttura detentiva.

Le diverse tipologie di rapporti di lavoro transitate al SSN sono quelle di seguito elencate:

PERSONALE SANITARIO GIA' DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Per quanto attiene l'inquadramento del personale già dipendente a tempo indeterminato e di ruolo dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, transitato al SSN (Psicologi, personale infermieristico e tecnico-sanitario) si rinvia a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del D.Lgs n. 222 del 15/12/2015.

In particolare, le diverse figure professionali sono inquadrate secondo quanto espressamente stabilito dai commi 2, 3 e 5, art. 3 del D.Lgs n. 222/15.



Le Aziende Sanitarie Provinciali interessate dagli inquadramenti provvedono ad incrementare le dotazioni organiche dei posti corrispondenti al personale inquadrato e ad incrementare in proporzione la consistenza dei fondi contrattuali con risorse a valere sui trasferimenti per la sanità penitenziaria, con riserva di concordare, successivamente, con l'Amministrazione regionale fabbisogni e copertura finanziaria.

PERSONALE SANITARIO GIA' TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO AI SENSI DELLA LEGGE 740/70

Il personale già inquadrato ai sensi della Legge n. 740/70 è distinto in personale medico, infermieristico, ausiliario e tecnico-sanitario e precisamente:

- A. **Medici incaricati**: già inquadrati ai sensi dell'art.1 della L. 740/70, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e cioè coloro che sono stati nominati dai Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile con decreto ufficiale, a seguito di concorso pubblico bandito ai sensi dell'art. 4 della citata L. 740/70.
- B. **Medici incaricati "provvisori"**: già inquadrati ai sensi dell'art. 50 della L. 740/70, con rapporto di lavoro a tempo determinato e cioè coloro che sono stati nominati provvisoriamente dal Direttore dell'Istituto penitenziario con comunicazione al Ministero della Giustizia, per sostituire il Medico incaricato assente o impedito.
- C. **Medici di Guardia**: cioè gli addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria - SIAS - (Guardia medica interna agli Istituti di Pena), già titolari di convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 51 della L. 740/70.
- D. **Medici Specialisti**: titolari di convenzione per una determinata branca stipulata ai sensi dell'art. 52 della L. 740/70.
- E. **Infermieri, ausiliari e tecnici sanitari**: titolari di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 53 della L. 740/70.

Al fine di garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, i rapporti di lavoro su indicati devono essere mantenuti presso gli Istituti penitenziari e i servizi minorili per un numero di ore pari a quelle svolte al momento del trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN.

E' fatto obbligo alle AA.SS.PP. competenti di rispettare la richiamata previsione finalizzata al soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione carceraria.

I medesimi rapporti di lavoro, vengono disciplinati in modo differenziato a seconda che trattasi di rapporti a tempo indeterminato (quelli di cui alla superiore lettera "A") o a tempo determinato (quelli di cui alle superiori lettere "B", "C", "D" ed "E"), come di seguito meglio specificato:

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A. Medici incaricati

I Medici incaricati a tempo indeterminato, di cui all'art. 1 della Legge 740/70, transitati al SSN ai sensi del comma 7, art. 3 del D.Lgs n. 222/2015, continuano ad essere disciplinati, sia dal punto di vista giuridico che economico, dalla Legge 740/70 fino alla relativa scadenza e cioè fino al compimento del 65° anno di età. Il rapporto di lavoro, così come previsto dall'art. 36 della Legge 740/70, cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto compie i 65 anni di età e per tale data gli uffici competenti disporranno il collocamento in quiescenza.

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Premesso che per i seguenti operatori non si configurano rapporti di lavoro subordinato, sarà comunque cura delle AA.SS.PP. garantire che, per tutto il periodo di proroga e cioè fino al 4/2/2017, tali rapporti continuino ad essere disciplinati, sia dal punto di vista giuridico che economico ed anche per ciò che riguarda il pagamento del corrispettivo economico, dalla legge 740/70 e successive modifiche e/o integrazioni.

B. Medici incaricati provvisori

Il rapporto di lavoro dei Medici Incaricati Provvisori, di cui all'art. 50 della legge 740/70, transitati al SSN ai sensi del comma 7, art. 3 del D.Lgs n. 222/2015, viene prorogato per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 222/2015 e cioè dal 5/2/2016.

C. Medici SIAS

Il rapporto di lavoro dei Medici SIAS, di cui all'art. 51 della legge 740/70, transitati al SSN ai sensi del comma 7, art. 3 del D.Lgs n. 222/2015, con scadenza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, viene prorogato per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla medesima data di entrata in vigore e cioè dal 5/2/2016.

D. Medici Specialisti

Il rapporto di lavoro dei Medici Specialisti, di cui all'art. 52 della legge 740/70, transitati al SSN ai sensi del comma 7, art. 3 del D.Lgs n. 222/2015, con scadenza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, viene prorogato per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla medesima data di entrata in vigore e cioè dal 5/2/2016.

E. Servizio Infermieristico e tecnico-sanitario


Il rapporto di lavoro del personale Infermieristico e di quello tecnico-sanitario, di cui all'art. 53 della legge 740/70, transitato al SSN ai sensi del comma 7, art. 3 del D.Lgs n. 222/2015, con scadenza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, viene prorogato per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla medesima data di entrata in vigore e cioè dal 5/2/2016.

PERSONALE SANITARIO GIA' TITOLARE DI RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO AI SENSI DEL D.LGS n. 187/2000

Personale addetto alla Sorveglianza Fisico-dosimetrica

Il rapporto di lavoro del personale addetto alla Sorveglianza Fisico-dosimetrica, di cui D.Lgs n. 187/2000, transitato al SSN ai sensi del comma 7, art. 3 del D.Lgs n. 222/2015, con scadenza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, viene prorogato per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla medesima data di entrata in vigore e cioè dal 5/2/2016. Per tutto il periodo di proroga e cioè fino al 4/2/2017, tali rapporti continueranno ad essere disciplinati, sia dal punto di vista giuridico che economico, dal D.Lgs n. 187/2000 fino alla scadenza.

Il pagamento del corrispettivo economico avverrà a cura delle AA.SS.PP dopo l'emissione, da parte degli interessati, di regolare fattura rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia.



SPECIFICITA' INERENTI I RAPPORTI DI LAVORO E SOLUZIONI PROSPETTATE

1. Applicazione legge 740/70

Come già indicato in precedenza i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi degli artt. 50, 51, 52 e 53 della legge 740/70 transitati al SSN, continuano ad essere disciplinati dalla citata legge fino alla loro scadenza e quindi fino al 4/2/2017.

A tal proposito, in ordine alle deroghe in tema di incompatibilità previste dall'art. 2 della legge 740/70, si rende necessario differenziare le diverse posizioni rivestite al momento del transito dal personale titolare dei rapporti di lavoro in argomento.

Infatti, le deroghe di che trattasi non possono essere applicate al personale sanitario titolare di rapporti di lavoro instaurati ai sensi degli artt. 50, 51, 52 e 53 della Legge 740/70 che, al 4/2/2016 data del transito, risulta essere dipendente di ruolo del SSN.

Ciò trova fondamento nella circostanza che, per i dipendenti di ruolo del SSN, sono in vigore numerose norme legislative speciali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, tra le quali: il D.Lgs n. 229/1999, il D.Lgs n. 165/2001, il D.Lgs n. 161/2014, cui le Aziende Sanitarie del SSN devono obbligatoriamente attenersi.

Peraltro, in materia, si richiama la nota prot. Uff. Gab. Assessorato Salute n. 88089 del 4/11/2011, con la quale è stato ribadito il rispetto della normativa in materia di incompatibilità e conflitti di interesse.

Conseguentemente qualora le AASSPP dovessero riscontrare rapporti di lavoro appartenenti a tale fattispecie devono dichiarare risolte le relative convenzioni.

2. Personale in quiescenza

Nel caso in cui l'ASP dovesse riscontrare tra il personale inserito negli elenchi trasmessi dall'Assessorato soggetti che risultano essere già in quiescenza da amministrazioni pubbliche o private, agli stessi devono essere applicate le norme vigenti in materia di divieto di conferimento incarichi a personale in quiescenza (D.L. n. 95 del 6/7/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7/8/2012, D.L. n. 90 del 24/06/14 convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11/8/2014).

Conseguentemente qualora le ASP dovessero riscontrare rapporti di lavoro appartenenti a tale fattispecie devono dichiarare risolte le relative convenzioni o, con il consenso dell'interessato, l'attività può essere proseguita a titolo gratuito.

Eventuali carenze di personale discendenti dall'applicazione delle norme richiamate nei sopracitati punti 1. e 2., devono necessariamente essere sopperite da parte delle AA.SS.PP. con l'individuazione di nuovo personale sanitario al fine di garantire l'assistenza sanitaria ai ristretti.

3. Convenzioni stipulate dall'Amministrazione Penitenziaria o Giustizia Minorile con soggetti singoli o Aziende Sanitarie pubbliche o private con inserimento della clausola risolutiva espressa di cessazione della convenzione

Nel caso in cui le AA.SS.PP. rilevano che nei contratti/convenzioni sottoscritte da alcune Strutture penitenziarie e singoli professionisti e/o Aziende Sanitarie pubbliche o private sia stata inserita la clausola risolutiva espressa di cessazione del rapporto al momento del trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN, la stessa clausola va intesa nel seguente modo: "all'Amministrazione Penitenziaria subentra *ope legis* l'Azienda Sanitaria Provinciale per lo svolgimento delle funzioni sanitarie presso

gli Istituti penitenziari”, ciò al fine di consentire il prosieguo dell’attività sanitaria senza soluzione di continuità.

4. Convenzioni stipulate dall’Amministrazione Penitenziaria o Giustizia Minorile con AA.SS.PP., AA.OO. e AA.OO.UU pubbliche o private

I Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, per garantire l’assistenza sanitaria ai ristretti, oltre ad instaurare rapporti di lavoro ai sensi della Legge 740/70, hanno stipulato specifiche convenzioni con AA.SS.PP., AA.OO. e AA.OO.UU pubbliche o private al fine di avvalersi di prestazioni sanitarie di specifici professionisti.

Tali convenzioni vengono regolamentate come di seguito specificato:

- se la convenzione è stata stipulata tra una Struttura penitenziaria e l’ASP competente per territorio nel cui ambito insiste la medesima Struttura penitenziaria, dal 5/2/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 222/2015), la citata convenzione decade, stante che l’ASP subentra per legge alla struttura penitenziaria quale ente deputato all’erogazione dei servizi sanitari in favore dei ristretti. Si precisa che le prestazioni sanitarie oggetto di tali convenzioni dovranno essere assicurate dall’ASP interessata con le modalità che la medesima riterrà più opportune.
- se la convenzione è stata stipulata tra una Struttura penitenziaria e una Azienda Ospedaliera pubblica o privata, l’ASP territorialmente competente, dal 05/02/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 222/2015), subentra alla Struttura penitenziaria fino alla relativa data di scadenza della convenzione.

A tal uopo, si ritiene opportuno precisare che, nel caso in cui l’ASP venga a conoscenza dell’esistenza di una convenzione stipulata tra una Struttura penitenziaria ed un soggetto singolo che, al 5/2/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 222/2015), risulta essere dipendente del SSN, la citata convenzione non può essere mantenuta in vigore, in quanto nei confronti dei dipendenti del SSN, come già detto, non possono essere applicate le deroghe in materia di incompatibilità previste dalla legge 740/70. Tuttavia, dovendo essere assicurate le prestazioni oggetto delle convenzioni di che trattasi, l’ASP potrà utilizzare tale personale, applicando le norme del vigente C.C.N.L. cui l’Azienda è obbligata ad attenersi.

5. Carenze di personale

- **Medici SIAS** - I servizi di guardia medica interna agli istituti penitenziari già assicurati dai medici SIAS, dovranno essere garantiti attribuendo incarichi provvisori, della durata fino a 6 mesi, secondo la graduatoria regionale e in subordine quella aziendale, formulate per la continuità assistenziale, con priorità per i medici residenti nel territorio dell’Azienda, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 23/3/2005, come rinnovato in data 29/7/2009.

I suddetti rapporti di lavoro saranno disciplinati esclusivamente dal vigente ACN della medicina generale, con conseguente applicazione delle incompatibilità e delle limitazioni dallo stesso previste.



- **Medici Specialisti** - L'assistenza specialistica presso gli istituti penitenziari deve essere garantita prioritariamente mediante conferimento di incarichi ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 21 dell'ACN entrato in vigore in data 17/12/15 o, in subordine, facendo ricorso all'istituto dell'attività esterna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 2 lett c) del medesimo ACN.
I suddetti rapporti di lavoro saranno disciplinati esclusivamente dal vigente ACN della specialistica ambulatoriale, con conseguente applicazione delle incompatibilità e delle limitazioni dallo stesso previste.
- **Infermieri e tecnici-sanitari** - L'Assistenza infermieristica e tecnico-sanitaria deve essere garantita dalle Aziende Sanitarie Provinciali secondo il sottoelencato ordine di priorità:
 - 1) Con personale dipendente proprio.
 - 2) In mancanza, conferendo incarichi a tempo determinato ai soggetti inseriti nelle graduatorie di bacino per concorsi a tempo indeterminato o nelle proprie graduatorie valide dei relativi profili professionali già formulate per concorsi pubblici o per supplenze. Nel caso in cui le AA.SS.PP. siano sprovviste di tali graduatorie potranno utilizzare le graduatorie valide approvate da altre Aziende Sanitarie regionali, con precedenza per quelle vicinorie e ciò nelle more della rideterminazione delle dotazioni organiche e nei limiti della quota di spesa che sarà successivamente assegnata per tale finalità alle AA.SS.PP. sulla base delle risorse finanziarie che saranno trasferite dal Ministero della Salute alla Regione siciliana.

PRESTAZIONI DI NATURA PSICOLOGICA

L'assistenza di natura psicologica viene garantita dalle AA.SS.PP. o con il proprio personale o, in prima applicazione, come previsto dall' art. 3 comma 8 del D. Lgs. n. 222/2015, stipulando con il Ministero della Giustizia delle convenzioni non onerose per l'ASP, al fine di avvalersi del personale già convenzionato con l'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell'art. 80 della Legge 354/75 e dell'art. 8 del D.Lgs 272/1989 che non rientra tra le figure professionali che transitano al SSN.

E' fatto obbligo comunque alle AASSPP di garantire tutte le prestazioni di natura psicologica nel rispetto di quanto previsto nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e secondo gli standard aziendali.

Per quanto concerne, altresì, i servizi relativi ai detenuti "nuovi giunti", le prestazioni di natura psicologica devono essere garantite, da parte delle AA.SS.PP., almeno negli Istituti dove il servizio risulta già attivo (CC Palermo-Pagliarelli, CC Catania-Piazza Lanza) ed anche nelle strutture dei servizi della giustizia minorile ivi compresi gli attuali Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).

TRASPORTO ESTERNO RISTRETTI E IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

- se il trasferimento del ristretto nasce da un'esigenza delle strutture penitenziarie per motivi di giustizia, la relativa spesa viene imputata al Ministero di Giustizia;
- se trattasi di trasferimento imposto da un problema sanitario urgente, si applica la normativa vigente in ordine alla chiamata del 118, senza spese a carico dell'Amministrazione Penitenziaria;

- se trattasi di trasferimento legato ad un problema sanitario di routine, imposto dalla necessità che la prestazione sanitaria non può essere erogata all'interno della struttura penitenziaria (visita specialistica, ecc...), quest'ultima provvederà al relativo trasferimento, previa certificazione medica, utilizzando i propri mezzi. Nel caso in cui, però, trattasi di detenuto non deambulante che abbia necessità, certificata espressamente dal Medico penitenziario, di essere trasportato con l'autoambulanza, l'ASP provvederà a fornire l'ambulanza sulla quale è autorizzato a salire anche il personale di polizia penitenziaria, laddove la struttura penitenziaria non abbia in dotazione un mezzo idoneo per il trasporto del disabile. A tal uopo le AA.SS.PP. sono obbligate a predisporre apposita procedura per la regolamentazione del trasporto sanitario del detenuto a mezzo di ambulanza.
- se trattasi di trasporto di un detenuto emodializzato, l'ASP dovrà assicurare il trasporto singolo per il tramite di una delle associazioni convenzionate con la medesima ASP. Anche in tal caso il personale di polizia penitenziaria è autorizzato a salire sul mezzo di trasporto dell'associazione convenzionata con l'ASP.

La presente direttiva che ha validità fino al 04/02/2017, annulla e sostituisce qualsiasi altra precedente indicazione riguardante le fattispecie disciplinate con la presente.

L'ASSESSORE
(On.le Dott. Baldassare Gucciardi)

A

